

deliberazione n. 71

CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE
LETIZIA BELLABARBA, SUBENTRATA PER SURROGAZIONE AL CONSIGLIERE
DIMISSIONARIO PAOLO PETRINI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1,
DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 E VERIFICA DELLE
EVENTUALI CAUSE DI INCANDIDABILITA' E DI INCOMPATIBILITA'

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 7 MAGGIO 2013, N. 116

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 58/13 ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza "Convalida dell'elezione del Consigliere regionale Letizia Bellabarba, subentrata per surrogazione al Consigliere dimissionario Paolo Petrini ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 e verifica delle

eventuali cause di incandidabilità e di incompatibilità" dando la parola al relatore Consigliere Paola Giorgi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Dato atto che nell'Assemblea legislativa delle Marche si è reso vacante il seggio ricoperto dal Consigliere Paolo Petrini a causa delle dimissioni dal medesimo rassegnate in data 15 marzo 2013;

Dato atto che l'Assemblea legislativa, nella seduta del 26 marzo 2013, n. 112 ha preso atto delle dimissioni di cui sopra ed ha provveduto, a norma dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27, ad assegnare il seggio resosi vacante alla signora Letizia Bellabarba;

Visto l'articolo 22 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27, che riserva all'Assemblea legislativa regionale, secondo le norme del suo Regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti;

Visto l'articolo 14 del Regolamento interno, che prevede la convalida da parte dell'Assemblea legislativa regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza;

Visto l'articolo 15 del Regolamento interno, che disciplina il procedimento di verifica e di contestazione delle cause di incompatibilità da parte dell'Assemblea su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza;

Viste le disposizioni normative cui fare riferimento in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali contenute rispettivamente:

- per l'incandidabilità nell'articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e nell'articolo 15, commi 1, 1 bis e 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
- per l'ineleggibilità negli articoli 2, primo comma e 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e nell'articolo 3, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- per l'incompatibilità negli articoli 42 quater, primo comma, lettera a) e 71, secondo com-

ma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); nell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; nell'articolo 33, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura); nell'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; nell'articolo 7, primo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici); nell'articolo 6, primo comma, lettera b bis), della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia); negli articoli 3, 4 e 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); nell'articolo 7, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); nell'articolo 10, terzo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni); nell'articolo 12, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati); nell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare); nell'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace); nell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421); nell'articolo 13, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); nell'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordi-

namamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato); nell'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione); nell'articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); nell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337); nell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali); nell'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); nell'articolo 46, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); nell'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); nell'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273); nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio

2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150); nell'articolo 111, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 31 marzo 2006, n. 165 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 3 settembre 2003, n. 257); nell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); nell'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006 (Statuto della Banca d'Italia); nell'articolo 21, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1001 del 23 aprile 2013;

Viste le risultanze del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Fermo relativo alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Marche del 28 e 29 marzo 2010;

Esaminata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla neo Consigliera Letizia Bellabarba, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui non risultano sussistere cause di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale né condizioni di incompatibilità con l'esercizio della carica stessa in capo alla medesima;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Segretario generale dell'Assemblea legislativa;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di convalidare l'elezione del Consigliere regionale Letizia Bellabarba, constatato che in capo alla medesima non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa vigente in materia;

- 2) di dare atto che la medesima Letizia Bellabarba non si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di incandidabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici della Giunta regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli